Aff. Sot.
IV C
SA

11:33 11 Gen 17 A00100C 001976

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Al Presidente del Consiglio regionale
del Piemonte

Consiglio Regionale del Piemonte
PRI
A00000794/A0100C-04 11/01/17 CR

2.18.1/1372/2017 X

INTERROGAZIONE 1372 ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula	☐
Ordinaria a risposta orale in Commissione	☐
Ordinaria a risposta scritta	☐
Indifferibile e urgente in Aula	☐
Indifferibile e urgente in Commissione	X

OGGETTO: Area adiacente Ospedale Cardinal Massaia di Asti di proprietà dell'ASL AT - cessione per la realizzazione degli impianti necessari alla produzione di energia elettrica, termica e frigorifera (trigenerazione) ed all'attivazione del teleriscaldamento.

Premesso che:

la L. 296/2006, all'art.1 comma 449 dispone espressamente che *"gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A";*

la L. 135/2012 all'art. 15, comma 13,lett. d) dispone che *"gli enti del Servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano per l'acquisto dei beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti sulla piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".*

Appreso che:

la Regione Piemonte con nota 10 aprile 2014 aveva affermato che la vigente normativa non permette l'esperibilità di procedure di acquisto autonome da parte degli Enti sanitari laddove le merceologie di interesse siano presenti nelle convenzioni attive da SCR Piemonte o, in subordine, da CONSIP, anche quando produca un mero risparmio all'Ente rispetto alla Convenzione di riferimento;

nell'ottobre 2015 la società pubblico privata Asti Energia e Calore (AEC) chiedeva all'ASL AT di cederle alcune aree di proprietà, per un totale di circa 6000 mq, site all'interno del sedime ospedaliero al fine di realizzare gli impianti necessari alla produzione di energia elettrica, termica e frigorifera (trigenerazione) ed all'attivazione del cosiddetto teleriscaldamento, opera che dovrebbe essere ultimata entro la primavera 2017;

la medesima AEC ha richiesto nel contempo l'impegno della stessa ASL ad acquistare tali produzioni per un periodo di anni trenta.

Visto che:

attualmente l'ASL AT ha un contratto per la gestione del calore con un operatore economico titolare di convenzione Consip, con scadenza nel 2021 , la necessità di recedere dal contratto in corso comporterebbe un esborso da erogarsi al fornitore a titolo di indennizzo ed eventuali risarcimenti;

l'ASL AT risulta impossibilitata a procedere all'acquisto diretto del servizio di teleriscaldamento nonché dell'energia frigorifera e di quella elettrica prodotta dagli impianti di AEC in quanto non convenzionati né con SCR Piemonte né con CONSIP;

l'inosservanza della normativa predetta (L. 296/2006 e L. 135/2012) ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale;

l'area in questione dal vigente PRGC viene definita area per attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere;

l'ASL AT con nota del 24 novembre u.s. ha confermato l'impegno a cedere i terreni su cui verrà realizzata la centrale di teleriscaldamento;

a fronte del legittimo interesse di AEC ad avere come proprio principale cliente vincolato per trent'anni l'ASL AT, non si comprende quale sia l'utilità per l'Azienda sanitaria a cedere l'area alla Società richiedente;

in merito alla cessione dell'area l'ASL AT ha commissionato ad un professionista esterno un parere legale, che evidenzia le medesime problematiche di natura giuridica ed economica ravvisate dagli interroganti, non individuando nessuna convenienza per l'azienda sanitaria a procedere in tale intento.

Considerato che:

la centrale di teleriscaldamento concentrerà le emissioni nel luogo in cui sarà costruita, cioè nel cortile dell'Ospedale Cardinal Massaia, a poche decine di metri da una scuola, da residenze private e da aree pubbliche verdi;

non si ravvede la chiara utilità per l'ASL AT di spogliarsi di tali proprietà con consistenti oneri dovuti ai costi di gestione delle pratiche di frazionamento e cancellazione delle aree necessarie dal patrimonio dell'Azienda, alle servitù da costituirsi su quelle restanti;

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

l'ASL AT dovrà essere autorizzata alla cessione dell'area dalla struttura regionale competente.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta
L'Assessore X

per conoscere, viste le innumerevoli criticità sopra descritte, come intenda intervenire al fine di evitare la cessione da parte di ASL AT delle aree richieste dalla Società pubblico privata Asti Energia e Calore (AEC).

FIRMATO IN ORIGINALE
(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)